

Avv. De Cio
ACR



25376 / 15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 13/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FRANCO FIANDANESE
- Dott. GEPPINO RAGO
- Dott. GIOVANNA VERGA
- Dott. MARCO MARIA ALMA
- Dott. SANDRA RECCHIONE

- Presidente - SENTENZA N. 1034
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 6321/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BIANCHI ANTONIO N. IL 03/08/1954

avverso l'ordinanza n. 18/2014 TRIBUNALE di ISERNIA, del 02/12/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Guido Romano*
che chiede il rigo del ricorso



Udit i difensor Avv.; *Di Gommis Francesco*
che chiede l'eccezione del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Isernia confermava il sequestro di diversi capi di abbigliamento a firma Ferre' nei confronti della Ittierre s.p.a..

La Ittierre, in concordato preventivo era una delle aziende che confezionava i capi per la Ferrè; il sequestro veniva disposto all'esito dell'esecuzione del decreto di perquisizione dei locali della ditta in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

I capi venivano vincolati in quanto «non rientranti tra le collezioni ufficiali della maison e prodotti dunque senza autorizzazione o ratifica del proprietario del marchio»

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Bianchi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ittierre s.p.a., che deduceva:

2.1. violazione di legge: assenza del *fumus commissi delicti* necessario per sostenere il vincolo:

- la Ittierre s.p.a era stata autorizzata dalla società titolare del marchio Ferrè, la ITC s.r.l., a vendere i capi prodotti già presenti in magazzino; il che, nella prospettiva difensiva era sufficiente a certificarne la corrispondenza agli originali;

- la contraffazione era stata inoltre accertata da due ausiliari di polizia giudiziaria che lavoravano nello studio del legale della ITC, dunque da persone che avevano interessi in conflitto con quelli del ricorrente;

2.2. si deduceva che dalla motivazione del provvedimento impugnato sarebbe emersa una contraffazione grossolana inidonea a configurare il reato contestato;

2.4. si deduceva infine la carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro

Con motivi nuovi si ribadiva:

- che l'autorizzazione alla vendita dei capi rimanenti, parte integrante della transazione che risolveva il contratto con il quale era stata concessa alla Ittierre s.p.a. la licenza a produrre capi firmati Ferrè, era da interpretare come una ratifica della loro genuinità;

- la inaffidabilità delle valutazioni espresse dagli ausiliari di polizia giudiziaria, dato che le stesse erano praticanti dello studio Virardi, ovvero del legale che curava gli interessi del marchio Ferrè per conto della I.T.C. s.r.l.

- la irrilevanza dei rilievi sulla non conformità del packaging, la mancata contraffazione dei jeans uomo (che avevano il logo datato essendo delle rimanenze di magazzino); la irrilevanza della discordanza tra l'etichetta ed il codice a barre di otto top donna asseritamente contraffatti, fatto che, risulterebbe comunque sanato dalla ratifica della ditta titolare del marchio implicita nella autorizzazione a vendere del 18 luglio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.



1.1. Il ricorso merita di essere accolto nella parte in cui deduce la inconsistenza del *fumus commissi delicti*, nella dimensione "attenuata" richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per il sostegno del vincolo probatorio.

In materia di sequestro probatorio il collegio condivide l'orientamento secondo cui in sede di riesame il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Cass. Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Cass. sez. 3 n. 33873 del 7/4/2006, rv234782)

1.2. Nel caso di specie il presupposto per l'applicazione del vincolo, ovvero l'elemento di prova decisivo per la configurabilità del reato di contraffazione, alla base del sequestro probatorio, è individuabile nell'accertamento tecnico effettuato dagli ausiliari di polizia giudiziaria all'atto della perquisizione; i tecnici che effettuavano l'accertamento venivano scelti tra i praticanti dello studio legale che cura gli interessi della ITC s.r.l., ovvero la società titolare del marchio Ferrè.

Il sequestro risulta fondato essenzialmente sui tali accertamenti, dato che non è stata effettuata nessuna ulteriore analisi (né di parte né nella forma dell'accertamento peritale incidentale) sulla genuinità dei capi sottoposti a vincolo.

La scelta di affidare l'accertamento tecnico a persone intranee allo studio legale cui era affidata la tutela del marchio Ferre', se garantisce la competenza degli ausiliari in ordine alla conoscenza degli elementi identificativi dei capi, nel particolare caso posto all'attenzione del collegio, risulta incidente anche sulla intrinseca capacità dimostrativa dell'accertamento. Infatti, come allegato dal ricorrente, lo studio legale presso il quale i due ausiliari lavoravano aveva curato e concluso un atto di transazione che poneva termine ad un articolato contenzioso tra la Ittierre s.p.a e la I.T.C. s.r.l.; lo stesso studio legale aveva inoltre, successivamente alla conclusione della transazione, proposto la querela da cui origina il procedimento penale che aveva condotto al sequestro oggetto del ricorso.

In sintesi: il coinvolgimento dello studio legale presso cui gli ausiliari lavoravano in un complesso (per quanto risolto) contenzioso civile con la società ricorrente, ed il fatto che sempre a tale studio risulta riconducibile l'atto di impulso per l'attivazione del procedimento penale che conduceva al sequestro incide inevitabilmente sulla capacità dimostrativa dell'accertamento posto alla base del sequestro. Si tratta di circostanze che, pur non incidendo sulla utilizzabilità dell'accertamento tecnico disposto dalla polizia giudiziaria, ne affievolisce significativamente la capacità dimostrativa.



Sicchè, assenti altri accertamenti confermativi della rilevata contraffazione deve ritenersi c.
- allo stato - non risulta dimostrato il *fumus commissi delicti* del reato per cui si procede,
seppur nella dimensione attenuata necessaria per giustificare il vincolo probatorio.

1.2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al tribunale di Isernia per nuovo esame. Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Isernia per nuovo esame .

Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2014


L'estensore

Sandra Recchione



Il Presidente

Franco Fianfanese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 17 GIU. 2015



Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli

